

Convenzione per la disciplina delle modalità di adesione delle biblioteche al Sistema Bibliotecario Trentino (SBT) ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007.

TRA

la Provincia autonoma di Trento, per tramite del Servizio Attività culturali

E

gli enti, pubblici e privati, proprietari di biblioteca, di cui all'Allegato

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio attività culturali n. 69 dd. 14 luglio 2020 e alle deliberazioni degli organi competenti degli enti, pubblici e privati, proprietari di biblioteca, come da Allegato 2), che autorizzano la stipulazione del presente atto

PREMESSO CHE

- l'art. 17, comma 1, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (Legge provinciale sulle attività culturali 2007), prevede, tra l'altro, che "la Provincia promuove e coordina il Sistema Bibliotecario Trentino anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del Sistema Bibliotecario Trentino, compresa la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema";
- il comma 2, del medesimo articolo 17, stabilisce che "Il Sistema Bibliotecario Trentino è costituito dalle biblioteche pubbliche, private e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'art. 16, che aderiscono con apposita convenzione";
- l'art. 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, prevede che per favorire la diffusione dell'informazione catalografica nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino, la Provincia cura la gestione e l'aggiornamento del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, nonché la diffusione dell'informazione bibliografica;

- il comma 2, del medesimo art. 18, prevede che all'aggiornamento del CBT collaborino le biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino secondo le modalità della convenzione prevista dall'art. 17, comma 2;
- il comma 4, sempre dell'art. 18 stabilisce che la raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al CBT sono realizzate avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e ss.mm. (SINET); inoltre, prevede che per la raccolta e l'utilizzo automatici dei dati possano essere consegnate in uso alle biblioteche apposite apparecchiature, secondo convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo;
- l'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, stabilisce che “allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento”; i Contitolari sono tenuti a disciplinare il loro rapporto mediante un accordo, tramite il quale determinano i rispettivi obblighi e responsabilità.

CONVENUTO CHE

nell'ambito delle definizioni utilizzate nel testo e negli allegati, si intendono per:

- “Provincia”: la Provincia autonoma di Trento;
- “Convenzione”: il presente atto convenzionale;
- “Biblioteca”: l'Ente proprietario della Biblioteca;
- “SBT”: il Sistema Bibliotecario Trentino;
- “Disciplina”: la “Disciplina di adesione al Sistema Bibliotecario Trentino” vigente;
- “Direttive”: le “Direttive per l'autorizzazione all'accesso alla banca dati del Catalogo Bibliografico Trentino”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 9 settembre 2016 e ss.mm.;
- “CBT”: il Catalogo Bibliografico Trentino;
- “SINET”: il Sistema informativo elettronico trentino;
- “Servizio di PI”: il Servizio di Prestito Interbibliotecario, disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale n.1488 di data 10 agosto 2018 e ss.mm.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Comma 1)

La Provincia promuove e coordina il SBT anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del SBT. La Convenzione disciplina le modalità di adesione delle biblioteche al SBT.

Comma 2)

La Biblioteca in possesso dei requisiti minimi di cui alla Disciplina aderisce al SBT con la sottoscrizione della Convenzione, impegnandosi a rispettare quanto previsto dalla medesima e in particolare a ricercare e promuovere la cooperazione tra biblioteche a beneficio dell'utenza del SBT condividendo risorse e servizi.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Comma 1)

Il SBT è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna ed il coordinamento della Provincia, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione delle risorse da esse possedute; realizzano un sistema informativo integrato, diffuso in tutte le biblioteche, allo scopo di mettere a disposizione dell'utenza un più vasto e valido patrimonio per rispondere ad esigenze di informazione, studio, formazione, lettura, documentazione e svago.

Comma 2)

Il SBT si fa promotore e/o partner di collaborazioni con realtà culturali del territorio, con particolare riguardo al mondo della scuola e ad altri enti a vocazione formativa ed educativa rivolte anche agli adulti.

Comma 3)

In particolare, il SBT opera per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) facile e gratuito accesso al sapere ed alle informazioni attraverso l'erogazione di adeguati servizi all'utenza e la costante implementazione del catalogo unico informatizzato, anche con l'adesione ai servizi di biblioteche digitali o banche dati bibliografiche;
- b) qualificazione dei servizi bibliotecari mediante il rispetto degli standard nazionali e internazionali;
- c) gestione efficace ed efficiente dei servizi di biblioteca, e relativa misurazione, anche mediante l'informatizzazione della gestione del patrimonio bibliografico (acquisizione, inventariazione, catalogazione etc.) e dei servizi all'utenza (anagrafica iscritti, prestito, comunicazione etc.);

- d) ottimizzazione delle risorse attraverso politiche condivise: di gestione delle collezioni (acquisto, scarto, gestione delle copie uniche), delle informazioni (ad esempio reference specializzato) e del prestito interbibliotecario;
- e) promozione della lettura, potenziamento della fruizione dei servizi e realizzazione di iniziative anche con progetti condivisi ed integrati; apprendimento permanente;
- f) implementazione di servizi connessi all'evoluzione tecnologica e ai bisogni dell'utenza.

Art. 3 - Funzioni e responsabilità della Provincia

Comma 1)

La Provincia è responsabile dell'organizzazione e funzionamento del SBT e, in particolare, si impegna a:

- fornire i servizi attinenti alla funzionalità complessiva del SBT, compresa la formazione e l'aggiornamento;
- assicurare il coordinamento dei servizi;
- fornire il supporto biblioteconomico necessario all'espletamento dei servizi attinenti la funzionalità complessiva del SBT;
- fornire il supporto alle attività di qualificazione e standardizzazione nell'organizzazione e gestione dei servizi e della catalogazione;
- garantire il coinvolgimento in progetti e iniziative culturali di promozione della lettura a livello di SBT;
- assicurare i servizi automatizzati e l'innovazione tecnologica;
- garantire la promozione e comunicazione unitaria tramite il portale web istituzionale e i social del SBT;
- sviluppare, aggiornare e provvedere alla manutenzione del portale web istituzionale e dei social del SBT;
- assegnare al personale bibliotecario, adeguatamente formato, gli user account necessari all'accesso al CBT per le operazioni di competenza, secondo quanto previsto dalle Direttive;
- provvedere alla periodica raccolta, elaborazione e analisi dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione delle strutture, dei servizi e dell'utenza.

Art. 4 - Funzioni e responsabilità della Biblioteca

Comma 1)

La Biblioteca partecipante al SBT possiede e si impegna a mantenere, per l'intera durata della convenzione, i requisiti minimi di cui alla Disciplina citata in premessa, con particolare riferimento a: sede, orario di apertura al pubblico, servizi bibliotecari, personale e patrimonio documentario.

Comma 2)

La Biblioteca si impegna a favorire ed attuare le forme di coordinamento e collaborazione di cui alla Convenzione e in particolare a:

- incrementare annualmente il patrimonio documentario in coerenza con la tipologia di biblioteca prevista dalla Disciplina con il relativo inserimento in CBT;
- attenersi alle indicazioni formulate dalla Provincia per quanto attiene l'attività e i servizi del SBT, fermo restando la propria completa autonomia nelle attività interne e comunque non direttamente collegate al SBT;
- garantire informazioni puntuali e promozione dei servizi tramite il portale anche web istituzionale e i social della biblioteca;
- favorire la periodica raccolta dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione delle strutture, dei servizi e dell'utenza;
- assicurare la partecipazione del personale bibliotecario a percorsi formativi e di aggiornamento in particolare a quelli proposti dalla struttura provinciale competente in materia di SBT;
- condividere le competenze specialistiche tra bibliotecari del SBT.

Art. 5 - Servizi del SBT

Comma 1)

I servizi di sistema sono i servizi attinenti alla funzionalità complessiva del SBT, e sono:

- CBT e catalogazione partecipata;
- tessera unica dell'utente SBT;
- servizio di prestito interbibliotecario;
- formazione e aggiornamento del personale bibliotecario;
- accesso a piattaforme di risorse bibliografiche multimediali;
- comunicazione unitaria, anche con l'utilizzo degli strumenti web e social istituzionali;
- promozione di attività culturali condivise, correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione.

Art. 6 - Il Catalogo Bibliografico Trentino (CBT)

Comma 1)

Il CBT costituisce la banca dati unitaria del Sistema Bibliotecario Trentino. Le biblioteche aderenti al SBT concorrono all'implementazione del CBT.

Comma 2)

I dati bibliografici prodotti nell'ambito del CBT, accessibili a tutti gratuitamente, sono di proprietà della Provincia; i dati bibliografici relativi al proprio patrimonio documentario sono di proprietà di ciascuna biblioteca aderente.

Comma 3)

I dati personali degli iscritti al servizio di prestito del SBT sono di proprietà della Provincia quale gestore del CBT attraverso Trentino Digitale S.p.A.; sono di proprietà di ciascuna biblioteca aderente i dati relativi ai propri utenti.

Art. 7 - Impegni della Provincia in ordine al CBT

Comma 1)

La Provincia, al fine di assicurare la funzionalità del CBT, si impegna a garantire:

1. il sistema centralizzato di gestione;
2. la gestione e manutenzione della base dati del CBT;
3. la gestione e manutenzione dell'OPAC (On-line Public Access Catalogue) del CBT e delle relative APP;
4. la connessione WAN della Biblioteca al sistema centralizzato secondo le modalità di sviluppo e evoluzione previste nel SINET e pertinenti alla necessità della Biblioteca;
5. gli apparati locali necessari per il collegamento al sistema centralizzato di gestione (router, etc.);
6. la dotazione minima di apparecchiature locali per l'accesso al CBT e relativa gestione, qualora la biblioteca non possa provvedere in proprio;
7. la formazione e l'aggiornamento specifici del personale bibliotecario per il corretto utilizzo del sistema centralizzato di gestione.

Comma 2)

Attraverso il CBT la Provincia si impegna a garantire la disponibilità delle seguenti funzionalità presso la Biblioteca:

- ricerca;
- catalogazione bibliografica;
- aggiunta di copia;
- inventariazione;
- prestito locale;

- prestito interbibliotecario provinciale;
- gestione anagrafica utenti;
- gestione delle acquisizioni di risorse bibliografiche;
- statistiche relative ai servizi e al patrimonio;
- OPAC.

Comma 3)

La Provincia si impegna a integrare i servizi del CBT con eventuali nuove funzionalità offerte dall'evoluzione tecnologica.

Art. 8 - Impegni della Biblioteca in ordine al CBT

Comma 1)

Al fine dell'implementazione, dell'aggiornamento e del funzionamento del CBT, la Biblioteca si impegna a garantire:

1. la gestione del patrimonio bibliografico nell'ambito del CBT, in conformità alle norme ed ai criteri stabiliti dalla Provincia;
2. il rispetto delle Direttive per l'autorizzazione all'accesso alla banca dati del CBT, e il conseguente affidamento delle operazioni di gestione del CBT a personale formato e aggiornato;
3. la gestione dei dati personali degli utenti delle biblioteche secondo la vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e secondo quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione;
4. l'aggiornamento e la correttezza, anche a fini statistici, delle informazioni relative all'anagrafica utenti e al patrimonio;
5. l'assunzione degli oneri relativi al cablaggio delle strutture bibliotecarie, alle apparecchiature informatiche locali e alla loro gestione, configurazione e manutenzione.

Art. 9 - Impegni della Provincia in ordine agli ulteriori servizi automatizzati

Comma 1)

La Provincia offre ulteriori servizi automatizzati funzionalmente pertinenti e centralmente interconnessi con il CBT quali:

1. providing del servizio Internet;
2. il servizio Wifi locale negli spazi della Biblioteca ed in quelli di pertinenza della stessa, qualora gli stessi locali siano resi disponibili gratuitamente per iniziative del SBT;
3. diffusione dei dati bibliografici del patrimonio delle biblioteche attraverso cataloghi nazionali e internazionali;

4. servizio di accesso a piattaforme di risorse multimediali.

Art. 10 - Impegni della Biblioteca in ordine agli ulteriori servizi automatizzati

Comma 1)

La Biblioteca si impegna a concordare preventivamente con la struttura provinciale competente in materia di SBT, eventuali ulteriori servizi automatizzati connessi al CBT che intende attivare.

Comma 2)

La Biblioteca per fruire del servizio di accesso a piattaforme di risorse multimediali si impegna a concorrere in quota parte ai costi (ad esempio: piattaforma *MLOL*).

Comma 3)

La Biblioteca per fruire di ulteriori eventuali servizi automatizzati centralizzati si impegna a concorrere in quota parte ai costi (ad esempio: *Question Point; PI nazionale e internazionale*).

Art. 11 - Catalogazione

Comma 1)

L'attività di catalogazione è svolta esclusivamente da personale bibliotecario specializzato, secondo quanto prescritto dalle Direttive.

Art. 12 - Impegni della Provincia in ordine alla catalogazione

Comma 1)

La Provincia, in quanto coordinatore del CBT:

- definisce le procedure e regole standard di catalogazione da adottare e predispone le relative direttive e i manuali;
- provvede alla catalogazione delle novità editoriali acquisite dalle biblioteche di pubblica lettura e dalle biblioteche scolastiche;
- esercita le funzioni di revisione e supervisione delle attività catalografiche nonché di controllo bibliografico, al fine di verificare la correttezza delle notizie bibliografiche e la rispondenza agli standard del CBT;
- vigila sulla banca dati; in caso di necessità interviene correggendo o segnalando alla Biblioteca interessata le modifiche da apportare; in casi estremi sospende gli account degli operatori che non rispettano standard, procedure e regole del CBT.

Comma 2)

Per la catalogazione di documenti diversi dalle novità editoriali, la Provincia, su richiesta motivata della Biblioteca, può intervenire direttamente nella catalogazione del pregresso o di fondi speciali.

Art. 13 - Impegni della Biblioteca in ordine alla catalogazione

Comma 1)

La Biblioteca di pubblica lettura, come definita dalla Disciplina, si impegna a favorire le attività di catalogazione mettendo a disposizione le novità editoriali di nuova acquisizione secondo le indicazioni fornite dalla Provincia e a provvedere autonomamente alla “aggiunta copia” con personale bibliotecario adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive.

Comma 2)

La Biblioteca scolastica, come definita dalla Disciplina, si impegna a favorire le attività di catalogazione mettendo a disposizione le novità editoriali di nuova acquisizione secondo le indicazioni fornite dalla Provincia e a provvedere autonomamente alla “aggiunta copia” con personale bibliotecario adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive.

Comma 3)

La Biblioteca specialistica, come definita dalla Disciplina, si impegna a provvedere all’attività di catalogazione del proprio patrimonio con personale bibliotecario specializzato adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive.

Comma 4)

La Biblioteca di pubblica lettura con patrimonio di particolare rilievo, come definita dalla Disciplina si impegna, limitatamente al patrimonio storico, di conservazione o di rilievo, a provvedere all’attività di catalogazione con personale bibliotecario specializzato adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive. Per quanto attiene al patrimonio delle novità editoriali di nuova acquisizione si impegna a favorire le attività di catalogazione mettendole a disposizione secondo le indicazioni fornite dalla Provincia e a provvedere autonomamente alla “aggiunta copia” con personale bibliotecario adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive.

Comma 5)

La Biblioteca di rilevanza provinciale, come definita dalla Disciplina si impegna a provvedere all’attività di catalogazione del proprio patrimonio con personale bibliotecario specializzato adeguatamente formato ed abilitato nel rispetto degli standard e delle Direttive.

Art. 14 - Servizio di Prestito Interbibliotecario

Comma 1)

Il Servizio di PI consente agli utenti del SBT di fruire di tutto il patrimonio documentario ammesso al prestito di tutte le biblioteche del SBT indipendentemente dalla collocazione fisica della risorsa, secondo quanto disciplinato dal “Disciplinare del Servizio di Prestito interbibliotecario”.

Art. 15 - Impegni della Provincia in ordine al Servizio di Prestito Interbibliotecario

Comma 1)

La Provincia coordina e sostiene il Servizio di PI a favore degli utenti delle biblioteche del SBT che aderiscono al Servizio di PI.

Art. 16 - Impegni della biblioteca in ordine al Servizio di Prestito Interbibliotecario

Comma 1)

La Biblioteca per partecipare al Servizio di PI si impegna a rispettare il “Disciplinare del Servizio di Prestito interbibliotecario” in vigore.

Art. 17- Formazione

Comma 1)

La formazione e l’aggiornamento del personale bibliotecario delle Biblioteche del SBT è garanzia di qualità dei servizi bibliotecari e di risposta all’utenza. La struttura provinciale competente in materia di SBT e le biblioteche del SBT condividono periodicamente il programma formativo rivolto al personale bibliotecario in servizio.

Comma 2)

La Provincia organizza, propone e segnala percorsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale bibliotecario in servizio.

Comma 3)

La Provincia cura attività formative e di addestramento all’uso del programma di automazione del CBT secondo quanto prescritto dalle Direttive.

Comma 4)

La Biblioteca si impegna, inoltre, a favorire la partecipazione del personale bibliotecario a percorsi di formazione ed aggiornamento e a garantire a ciascun bibliotecario la frequenza di attività formative per un minimo di 20 ore all’anno.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali e contratto di contitolarità

Comma 1)

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, al rispetto delle normative vigenti sulla riservatezza e il trattamento dei dati. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 le Parti si configurano come “Contitolari” e pertanto sottoscrivono, contestualmente alla Convenzione, il contratto di “Contitolarità per il trattamento dei dati del CBT”.

Art. 19 - Durata della Convenzione

Comma 1)

La Convenzione ha durata novennale e decorre dalla data di sottoscrizione della prima Biblioteca aderente.

Comma 2)

Qualora nel periodo di validità della Convenzione siano modificati i requisiti minimi richiesti alla Biblioteca dalla Disciplina, la Convenzione rimarrà valida per il periodo massimo di un anno, decorrente dall'entrata in vigore delle modifiche, entro il quale la Biblioteca dovrà adeguare i propri requisiti alle predette modifiche. In caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 2.

Art. 20 - Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali

Comma 1)

L'imposta di bollo è a carico dell'Ente proprietario della Biblioteca. L'imposta di registro è a carico della parte che ne richieda eventualmente la registrazione.

Comma 2)

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi non avente contenuto patrimoniale e come tale soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e ss.mm.

Art. 21 - Verifiche

Comma 1)

La struttura provinciale competente in materia di SBT verifica, a campione, il rispetto degli impegni assunti dalle Biblioteche del SBT con la sottoscrizione della presente Convenzione e il mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla Disciplina.

Comma 2)

In caso di rilievi, la struttura di cui al comma 1, invita la Biblioteca a regolarizzare la propria posizione provvedendo entro 90 giorni. Scaduto tale termine, in caso di inadempienze, in applicazione dei principi di graduazione e di proporzionalità della sanzione, sospende la Biblioteca da tutti o alcuni servizi del SBT, fino a quando la Biblioteca non abbia provveduto ad attuare quanto richiesto. Nei casi più gravi la struttura provinciale competente in materia di SBT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione.

Art. 22 - Recesso

Comma 1)

Il recesso dalla Convenzione prima della scadenza deve essere motivato e comunicato alla struttura provinciale competente in materia di SBT con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà

effetto dal 1° gennaio successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se la medesima è pervenuta nel periodo 1° gennaio - 30 giugno; e dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di ricevimento della comunicazione se la medesima è pervenuta nel periodo 1° luglio - 31 dicembre.

Art. 23 - Norme transitorie

Comma 1)

La Biblioteca per aderire al SBT deve sottoscrivere la Convenzione e contestualmente il contratto di Contitolarità per il trattamento dei dati personali del CBT di cui all'articolo 18, entro tre mesi dalla data di adozione della delibera della Giunta provinciale inerente all'approvazione dello schema di Convenzione.

Comma 2)

La Convenzione può essere sottoscritta, entro il termine di cui al comma 1, anche dalla Biblioteca non in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Disciplina, purché abbia già avviato la procedura per il conseguimento dei medesimi e concluda la stessa entro e non oltre 6 mesi. Tale termine decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte della Biblioteca ed il mancato rispetto del medesimo determina l'esclusione della Biblioteca dal SBT.

Art. 24 - Adesione alla Convenzione di una nuova Biblioteca

Comma 1)

La Biblioteca di nuova istituzione, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Disciplina, può aderire al SBT mediante sottoscrizione della Convenzione, per la durata residua della stessa.

Art. 25 - Disposizioni finali

Comma 1)

In caso di controversie il foro competente è quello di Trento.

Comma 2)

Le Parti stabiliscono che le premesse della Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima.

Comma 3)

Per quanto non espressamente regolato dalla Convenzione, con riguardo agli impegni delle parti si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti.

Letto, accettato, sottoscritto.

Trento, li

Provincia Autonoma di Trento

Il Dirigente del Servizio Attività Culturali

- dott. Claudio Martinelli -

Il rappresentante legale dell'ente proprietario della Biblioteca:

ARCIDIOCESI DI TRENTO

3/8/2020

~~Placido Stenari~~

FONDAZIONE BIBLIOTECA S. BERTARDO - TN

Luciano Giuliani


3/8/2020

- Biblioteca A. Romini

3/8/2020

Don Edvino Menestrino

Cognome **GIULIANI**
 Nome **LUCIANO**
 nato il **29/04/1947**
 (alto n. **67** P. **1** S. **A 1947**)
 a **PERGINE VALSUGANA (TN)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PERGINE VALSUGANA**
 Via **PIAZZA S. FRANCESCO 1**
 Stato civile **---**
 Professione **RELIGIOSO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **178 CM.**
 Capelli **BIANCHI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **///**



Firma del titolare *Giuliano Giuliani*

PERGINE VALS. 17/06/2014

D'ORDINE DEL SINDACO

Impronta del dito
 indice sinistro

Corrado Mustaffi



IPZS - G.C.V. - ROMA




Data scadenza 08/02/2027



Diritti CDI Euro: 5,16
Diritti Segr. Euro: 0,26

AY 3128522



IPZS s.p.a. - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

STRESA

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 3128522

DI

MENESTRINA

EDUINO

Cognome..... **MENESTRINA**

Nome..... **EDUINO**

nato il..... **08/02/1947**

(atto n..... **79** P..... **1** S..... **A**.....)

a..... **MERANO (BZ)**.....)

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **STRESA**

Via..... **VIA ALESSANDRO MANZONI n. 10**

Stato civile..... **=**

Professione..... **PROF. DI SCUOLA MEDIA SUPER.**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **cm. 178**

Capelli..... **BIANCHI**

Occhi..... **MARRONI**

Segni particolari..... **//**



Firma del titolare *Edvino Menestrina*

STRESA li **06/12/2016**

Impronta del dito indice sinistro

Edvino Menestrina
SINDACO

